Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2021
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Indagine conoscitiva

(art. 104 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS *142.20]*)

Advance Passenger Information (API): obbligo di comunicazione per le linee di volo da Buenos Aires (EZE/SAEZ), Cancún (CUN/MMUN), Colombo (CMB/VCBI), Montego Bay (MBJ/MKJS), Podgorica (TGD/LYPG), Puerto Plata (POP/MDPP), San José (SJO/MROC), Sharm-El-Sheikh (SSH/HESH) e Yerevan (EVN/UDYZ) verso la Svizzera

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) determina i voli per i quali le compagnie aeree sono tenute a comunicare, immediatamente dopo il check-in, i dati personali relativi ai passeggeri (generalità e indicazioni relative al documento di viaggio) e i dati relativi al volo (art. 104 LStrI). La valutazione dei dati API contribuisce a migliorare i controlli al confine e a lottare efficacemente contro l'entrata illegale.

Prima di sottoporre una linea di volo all'obbligo di comunicazione sono sentite tutte le compagnie aeree che effettuano regolari voli di linea o charter su tale linea a destinazione della Svizzera.

Sulla base di un'analisi dei rischi, la SEM sta considerando l'eventualità di sottoporre all'obbligo di comunicazione i voli in provenienza da Buenos Aires (EZE/SAEZ), Cancún (CUN/MMUN), Colombo (CMB/VCBI), Montego Bay (MBJ/MKJS), Podgorica (TGD/LYPG), Puerto Plata (POP/MDPP), San José (SJO/MROC), Sharm-El-Sheikh (SSH/HESH) e Yerevan (EVN/UDYZ) a destinazione della Svizzera. Le compagnie aeree interessate hanno la possibilità di inviare, entro il *24 settembre 2021,* il proprio parere in merito alla prevista introduzione dell'obbligo di comunicazione. Questo l'indirizzo per l'inoltro dei pareri:

Segreteria di Stato della migrazione
Sezione Basi frontiera
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern

L'obbligo sarà verosimilmente disposto nel Foglio federale del 30 settembre 2021 con effetto dal 31 ottobre 2021. Vi è la possibilità di prevedere una fase di prova su domanda della compagnia aerea.

La trasmissione dei dati relativi ai passeggeri a bordo di voli sottoposti all'obbligo di comunicazione avviene tramite la rete SITA Type B. La trasmissione è descritta nelle specifiche tecniche API, le quali costituiscono una base vincolante per la predisposizione delle necessarie infrastrutture e definiscono altresì le modalità di comunicazione dei dati in caso di disturbi tecnici. Le specifiche tecniche API sono consultabili sul sito Internet della SEM.

Le compagnie aeree interessate sono invitate a indicare alla SEM, entro il *24 settembre 2021,* l'eventuale desiderio di una fase di prova e la lingua di corrispondenza auspicata (italiano, tedesco, francese). Sono altresì invitate di indicare alla SEM una persona di contatto per le questioni inerenti alla trasmissione di prova e alla qualità dei dati.

Per domande o chiarimenti, le compagnie aeree possono rivolgersi a:
api-info@sem.admin.ch.

9 settembre 2021 Segreteria di Stato della migrazione